

KURT KOCH

I SISTEMI DI DIRITTO ECCLESIASTICO
NELLA SVIZZERA TEDESCA E L'ECCLESIOLOGIA
DEL CONCILIO VATICANO II
Un'analisi teologica della situazione attuale ⁽¹⁾

1. Dualità fra Chiesa e organi di diritto ecclesiastico. — 2. Necessità di una discussione teologica. — 3. Vantaggi e insidie dei sistemi di diritto ecclesiastico. — 4. Il problema ecclesiologicalo fondamentale: orientamento non alla Chiesa ma allo Stato. — 5. Emarginazione strutturale della diocesi. — 6. Distribuzione non solidale dei fondi ecclesiali. — 7. La fine dell'era costantiniana della Chiesa.

Di papa Gregorio XVI (1831-1846) si tramanda il lamento riguardo la diocesi di Basilea che sarebbe stata «la più difficile del mondo». Si racconta pure che al legato pontificio, inviato ai confederati del tempo, si desse a Roma la raccomandazione di «lasciare ai confederati i loro usi, ma anche i loro abusi». Tramite questo riferimento ad usi ed abusi che non di rado si ritrovano insieme, oggi può essere richiamata l'attenzione anche sul « caso speciale » della Chiesa cattolica in Svizzera, che già di per sé viene a trovarsi in un paese al quale piace vedere se stesso come un « caso speciale », da invocare nelle più svariate occasioni. Il « caso speciale » della Chiesa in Svizzera risulta già dal fatto che le relazioni tra Stato e Chiesa sono regolamentate dai diversi cantoni e che questo è sancito dalla costituzione federale. La competenza dei cantoni per le relazioni tra Stato e Chiesa e la concezione fortemente federalistica dello Stato in Svizzera fa sì che le condizioni di diritto civile della Chiesa cattolica nella

(1) Relazione svolta presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce il 15 febbraio 2001.

Svizzera non solo siano singolari, ma anche estremamente complicate. La mancanza di chiarezza è così grande che Dieter Kraus poteva addirittura parlare di un «microcosmo di configurazioni del rapporto tra Stato e Chiesa»⁽²⁾. Da un lato ci sono cantoni nei quali i comuni organizzano e sostengono il *Kirchenwesen* (espressione che indica il settore dell'amministrazione pubblica che gestisce e a cui appartengono le entità ecclesiastiche), dall'altro esistono cantoni che sono arrivati alla separazione tra Chiesa e Stato secondo l'esempio francese e che hanno relegato religione e Chiesa all'ambito del diritto privato.

Rivolgeremo ora l'attenzione a quei cantoni della Svizzera tedesca nei quali non si impose la separazione fra Chiesa e Stato. Poiché anche questi cantoni regolano autonomamente il rapporto fra Chiesa e Stato ne deriva, proprio in essi, una grande varietà di regolamenti di diritto ecclesiastico (inteso qui sempre come diritto ecclesiastico dello Stato). Nella diocesi di Basilea, ad esempio, che si estende in dieci cantoni, esistono rispettivamente dieci situazioni alquanto diverse. Già questo fatto rappresenta un problema non da poco per il governo della diocesi. Ciò significa infatti che la diocesi viene propriamente *governata* nei cantoni, che ancora oggi coincidono con le diverse regioni territoriali della diocesi. Di conseguenza, al vescovo rimane soprattutto il compito di riunire sotto un unico «cappello diocesano» i dieci differenti sviluppi delle regioni territoriali, stando attento che tale cappello non divenga troppo grande da cadere sul capo e non poter vedere più nulla.

1. *Dualità fra Chiesa e organi di diritto ecclesiastico.*

La specificità dei regolamenti che governano le relazioni fra Chiesa e Stato nei cantoni della Svizzera tedesca consiste nella cosiddetta dualità tra Chiesa e corporazioni di diritto ecclesiastico in ambito comunale e cantonale. Essi appaiono «in larga misura come immagini speculari dell'organizzazione statale»⁽³⁾. Ciò traspare già dai concetti di «parrocchia» e «comune ecclesiastico» (*Kirchgemeinde*)

(2) D. KRAUS, *Schweizerisches Staatskirchenrecht. Hauptlinien des Verhältnisses von Staat und Kirche auf eidgenössischer und kantonaler Ebene*, Tübingen 1993, p. 295.

(3) L. KARRER, *Das staatskirchliche System in der Schweiz und sein Einfluss auf das pastorale Wirken der Kirche*, in «Diakonia» 19, 1988, pp. 261-269, cit. 262.

che non sono affatto sovrapponibili. Infatti, in questo sistema solo la parrocchia forma una realtà ecclesiale, cioè canonica, mentre il comune ecclesiastico è un'istituzione di diritto ecclesiastico e pertanto un comune speciale di diritto statale. Per la concreta vita ecclesiale dei cattolici nella Svizzera tedesca tale complessa situazione determina che essi, dal punto di vista territoriale-corporazionale, appartengono a due sistemi: secondo il diritto canonico appartengono alle circa 1800 parrocchie e alle 6 diocesi; secondo i regolamenti di diritto ecclesiastico essi fanno però anche parte quasi sempre dei comuni ecclesiastici e delle corporazioni ecclesiastiche cantonali, che in diversi cantoni sono dette «Chiese cantonali» (*Landeskirchen*). In tale cosiddetto sistema duale tra realtà di diritto canonico e di diritto ecclesiastico si vede più chiaramente come la struttura fondamentalmente federalistica della Svizzera con la propria ampia autonomia di comuni e cantoni si riflette anche sulla vita ecclesiale.

Il rapporto «duale» tra parrocchia e comune ecclesiastico è stato istituito storicamente dapprima nei cantoni di tradizione confessionale paritetica come Argovia e Turgovia, Glarona e San Gallo. Dalla promulgazione delle relative costituzioni cantonali all'inizio del XIX secolo derivava la necessità di conferire alle confessioni tradizionalmente coesistenti anche uno *status* di diritto pubblico. Gli organi costituenti si impegnarono ad assegnare da una parte analoghe strutture di diritto pubblico ad ambedue le confessioni, il che significò spesso dare un ruolo guida all'interpretazione ecclesiale riformista, col suo deciso concentrarsi sul comune; dall'altra si impegnarono ad adeguare le organizzazioni di diritto ecclesiastico il più possibile a quelle dello Stato e di integrarvele. Tale connessione fra l'ambito canonico e quello di diritto ecclesiastico si è perciò realizzata storicamente ed è il risultato di complessi sviluppi iniziati dopo la rivoluzione francese. Questo processo entrava però nella sua fase decisiva soltanto fra gli anni 1945-1990. In questo arco di tempo si costituivano da un lato un gran numero di comuni ecclesiastici, pubblicamente riconosciuti, dall'altro si istituzionalizzava il cosiddetto dualismo tra Chiesa e organi di diritto ecclesiastico anche al superiore livello cantonale⁽⁴⁾.

(4) Cfr. M. RIES, *Kirche und Landeskirche im Bistum Basel. Der nachkonziliare Struktur- und Bewusstseinswandel in Räten und Behörden*, in «Glauben und Denken

Il comune ecclesiastico o la cosiddetta « Chiesa cantonale » formano quindi una corporazione territoriale di diritto pubblico con uno scopo ecclesiale. In ambito civile solo essa è costituita come persona giuridica, non la Chiesa come tale, e solo essa dispone di una capacità giuridica. Le istituzioni di diritto ecclesiastico sono di conseguenza strutturate in modo analogo a quelle statali e dispongono di strutture democratiche e parlamentari. L'organo legislativo prende di regola il nome di « sinodo » e l'esecutivo quello di « consiglio ecclesiastico » (*Kirchenrat*). Queste corporazioni di diritto ecclesiastico hanno il diritto di riscuotere delle tasse con cui finanziare le attuazioni pastorali. Queste corporazioni sono inoltre i *datori di lavoro* dei parroci e hanno il diritto di elegerli. Perciò le corporazioni di diritto ecclesiastico sono, dal punto di vista giuridico, amministrativo e organizzativo, fedele immagine dei comuni statali e in questo senso sono corporazioni di diritto pubblico specializzate, concepite alla stregua delle corporazioni scolastiche (*Schulgemeinden*) o dell'assistenza sociale (*Armengemeinde*), cosicché lo *status* del cosiddetto « *Kirchbürger* » (cittadino ecclesiastico) è del tutto paragonabile a quello del cittadino dello Stato. Giustamente il giurista Walter Gut ha definito le cosiddette « Chiese cantonali » come « figure radicate nello Stato e simili allo Stato » che emarginano la costituzione canonica della Chiesa cattolica o che addirittura la riducono a « un tipo di entità statale per l'ambito spirituale »⁽⁵⁾.

2. *Necessità di una discussione teologica.*

A questo punto risulta già chiaro come i sistemi di diritto ecclesiastico si scontrino con l'idea cattolica di Chiesa e come si trovino in una tensione fondamentale specialmente con l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II. Su questo problema solo ultimamente è sorta una discussione pubblica nella Chiesa cattolica svizzera. La principale causa fu sicuramente il grande diverbio nella diocesi di Coira intorno alla persona dell'allora vescovo diocesano Wolfgang Haas⁽⁶⁾. Questo

nach Vatikanum II. Kurt Koch zur Bischofswahl», a cura di M. Ries e W. Kirchschräger, Zürich 1996, pp. 133-156.

⁽⁵⁾ W. GUT, *Landes- und Kantonalkirchen im Lichte des Zweiten Vatikanischen Konzils*, in « Kirche - Kultur - Kommunikation. Peter Henrici zum 70. Geburtstag », a cura di U. Fink e R. Zihlmann, Zürich 1998, pp. 533-553.

⁽⁶⁾ Cfr. « W. Haas: Bischof ohne Volk - Volk ohne Bischof. Dokumentation und

contrasto ha quasi provocato un nuovo *Kulturkampf*, sebbene di segno opposto. Mentre nel vecchio *Kulturkampf* governo della Chiesa e laici hanno fatto fronte comune contro ingerenze dello Stato nella Chiesa, in questo nuovo *Kulturkampf* canonici, parroci, laici e rappresentanti di organi di diritto ecclesiastico e pure politici si opponevano insieme alle decisioni del vescovo diocesano. In questo scontro avevano un ruolo decisivo soprattutto gli organi di diritto ecclesiastico in quanto furono utilizzati come strumenti della resistenza. Con ciò le organizzazioni di diritto ecclesiastico hanno senza dubbio sorpassato il limite della loro competenza. Come era espresso ad esempio in un convinto giudizio di Moritz Amherd, ex presidente della Conferenza Cattolica Centrale, cioè dell'istituzione di diritto ecclesiastico dell'intera Svizzera per il finanziamento di progetti sovra-cantionali, secondo cui i comuni ecclesiastici e le Chiese cantonali si sarebbero trasformati da «amministratori a modellatori»: «La Conferenza Cattolica Centrale e le Chiese cantonali si trasformavano da tranquilli organi obbedienti in attivi organi di governo». Amherd sosteneva addirittura che agli organi di diritto ecclesiastico spettasse «in parte il ruolo che sarebbe riservato al vescovo, costituire cioè un ampio riparo per tutti i fedeli» (7).

Dopo l'avvicendamento alla sede episcopale di Coira era ormai maturato il tempo non solo per richiamare gli organi di diritto ecclesiastico al loro compito originario di gestione economica dei compiti pastorali, il che fu fatto dal giurista Walter Gut con accorati appelli (8), ma anche per intraprendere una discussione fondamentale e veramente teologica sulle concrete strutture della Chiesa cattolica nella Svizzera, alla luce della ecclesiologia del Concilio Vaticano II. Dopo essermi già intensamente occupato del sistema di diritto ecclesiastico durante il mio passato insegnamento (9), negli ultimi anni ho

kritischer Kommentar der Ereignisse rund um den Fall Haas», a cura di M. Amherd, Zürich 1991.

(7) M. AMHERD, *Die Entwicklung und Bedeutung der staatskirchenrechtlichen Strukturen in der Schweiz nach dem II. Vatikanum. Einige Erfahrungen und Gedanken*, in «Kirche - Kultur - Kommunikation», o.c., pp. 521-532, cit. 524 e 531.

(8) Cfr. W. GUT, *Fragen zur Rechtskultur in der katholischen Kirche*, Freiburg/Schweiz 2000.

(9) Cfr. K. KOCH, *Kirche in der Spannung zwischen christlichem Glauben und politischer Verantwortung. Marginalien zu einem institutionalisierten Dauerkonflikt*, in IDEM, *Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Bausteine christlicher Friedensverantwortung der Schweiz*, Luzern/Stuttgart, 1991, pp. 159-174; Idem, *Kirche in der Schweiz: Ein ek-*

dovuto assumere la mia responsabilità episcopale e denunciare pubblicamente le insidie ecclesiologiche ed i pericoli per la prassi ecclesiale dei sistemi di diritto ecclesiastico nella Svizzera⁽¹⁰⁾. A tal fine, potevo pure fare ricorso ad un'ampia discussione che si svolgeva nella letteratura scientifica, ma che non aveva ancora trovato accesso al pubblico. Tale discussione era arrivata a valutazioni molto differenziate dei sistemi di diritto ecclesiastico nella Svizzera tedesca.

Da un lato queste strutture di diritto ecclesiastico sono considerate — soprattutto da Pius Hafner — elementi cresciuti storicamente nel complesso visibile della Chiesa cattolica in Svizzera ed il « risultato di uno sviluppo ampiamente autoctono » in quanto « appartengono all'identità del cattolicesimo svizzero »⁽¹¹⁾, o sono stimate — soprattutto da Leo Karrer — come realizzazioni di un ordinamento sinodale, appoggiato e incrementato dallo Stato⁽¹²⁾; dall'altro lato — soprattutto da parte del defunto vescovo di Lugano Eugenio Corecco — le Chiese cantonali sono state criticate in quanto derivanti da un'acritica assunzione dell'ecclesiologia protestante⁽¹³⁾. Attualmente la critica più decisa alle strutture di diritto ecclesiastico come tale viene espressa da Martin Grichting, che le considera « un cavallo di Troia nella Chiesa dal quale fuoriescono sempre più elementi

klesiologischer Testfall? Versuch einer vergleichenden Pastoralökologie, in IDEM, *Gotlosigkeit oder Vergötterung der Welt? Sakramentale Gotteserfahrung in Kirche und Gesellschaft*, Zürich 1992, pp. 183-206; IDEM, *Kirche und Staat in kritisch-loyaler Partnerschaft. Systematisch-theologische Überlegungen zu einem institutionalisierten Dauerkonflikt*, in IDEM, *Konfrontation oder Dialog? Brennpunkte heutiger Glaubensverkündigung*, Freiburg/Schweiz 1996, pp. 148-172.

⁽¹⁰⁾ Cfr. K. KOCH, *Synodale Kirche und Bischofsamt*, in « Schweizerische Kirchenzeitung » 165, 1997, pp. 358-362; IDEM, *In Verantwortung für unser Bistum*, Solothurn 1998, pp. 42-47; IDEM, *Kirche an der Schwelle zum Dritten Jahrtausend*, in « Schweizerische Kirchenzeitung » 167, 1999, pp. 702-709 e 722-725; IDEM, *Der Bischof als erster Verkünder, Liturgie und Leiter der Ortskirche*, in « Schweizerische Kirchenzeitung » 168, 2000, pp. 174-180; IDEM, *Staatskirchenrechtliche Systeme und katholische Ekklesiologie*, in « Schweizerische Kirchenzeitung » 168, 2000, pp. 541-555.

⁽¹¹⁾ P. HAFNER, *Staat und Kirche im Kanton Luzern. Historische und rechtliche Grundlagen*, in « Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat » 33, Freiburg/Schweiz, 1991, p. 322.

⁽¹²⁾ L. KARRER, *Katholische Kirche Schweiz. Der schwierige Weg in die Zukunft*, Freiburg/Schweiz, 1991.

⁽¹³⁾ E. CORECCO, *Katholische «Landeskirche» im Kanton Luzern. Das Problem der Autonomie und der synodalen Struktur der Kirche*, in « Archiv für katholisches Kirchenrecht » 139, 1970, pp. 3-42.

estranei alla Chiesa, senza che il Magistero possa svolgere i suoi compiti, in quanto, nel migliore dei casi, è rinchiuso in una gabbia dorata o semplicemente viene messo fuori gioco». Perciò il Grichting chiede che non sia più la democrazia ad essere alla base della cooperazione tra Chiesa e Stato, ma solo la garanzia della libertà di religione per le corporazioni, una libertà che contribuirebbe essenzialmente «alla conservazione dell'identità delle comunità religiose come comunità di fede ed al rafforzamento dell'identità dello Stato come ente secolare»⁽¹⁴⁾.

Tra queste due posizioni ben definite esistono analisi e valutazioni che, nel tentativo di mediare, da una parte apprezzano le acquisizioni partecipative dei sistemi di diritto ecclesiastico, dall'altra sollecitano una verifica e critica teologica⁽¹⁵⁾. È quindi urgentemente necessario un teologico discernimento degli spiriti che porti a riconoscere sia i vantaggi che le insidie dei sistemi di diritto ecclesiastico.

3. *Vantaggi e insidie dei sistemi di diritto ecclesiastico.*

Intravedo il valore dei sistemi di diritto ecclesiastico nel fatto che permettono con i loro principi di partecipazione, trasparenza e sussidiarietà un ampio coinvolgimento del popolo di Dio nelle decisioni, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei mezzi finanziari, e offrono a tanti cattolici impegnati l'opportunità di prendersi cura del buon andamento della vita ecclesiale. È propriamente negli organi di diritto ecclesiastico — nei quali ci si occupa prevalentemente dei *temporalia*, delle necessità materiali della Chiesa, cioè dell'amministrazione e del sostentamento finanziario della pastorale —, che la corresponsabilità dei laici trova un luogo adatto ed il suo senso autentico. Perciò bisogna valutare tutto il bene che è stato fatto e che continua ad essere fatto attraverso questi organi per rendere possibile e portare avanti economicamente una pastorale aggiornata nei comuni ecclesiastici, nei territori diocesani, nella diocesi e per la Chiesa nella Svizzera. Ancora oggi possiamo essere riconoscenti per tali conquiste dei sistemi di diritto ecclesiastico.

⁽¹⁴⁾ M. GRICHTING, *Chiesa e stato nel Cantone di Zurigo. Un caso unico nel diritto ecclesiastico dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica*, Roma, 1997, p. 285 e p. 293.

⁽¹⁵⁾ Cfr. M. RIES, *Konkordate für die katholische Schweiz*, in «Una Sancta» 53, 1998, pp. 241-256.

Nonostante tutti i vantaggi che hanno portato e ancora portano i sistemi di diritto ecclesiastico, bisogna però rimanere attenti e critici di fronte alle insidie che questi sistemi portano con sé per la Chiesa cattolica svizzera, specialmente quando sono gestiti solamente in modo pragmatico-elvetico, e senza essere sottomessi al vaglio ecclesiologico. In buona misura è proprio questo il caso in quanto, salvo poche eccezioni, non esiste una vera discussione teologica sulle strutture concrete della Chiesa cattolica in Svizzera. C'è qui una grande necessità di un'autentica «inculturazione» del lavoro ecclesiologico nella Chiesa svizzera.

Dal punto di vista teologico, l'insidia più fondamentale sta nel fatto che i sistemi di diritto ecclesiastico, per quanto riguarda le loro strutture, nel loro nucleo non sono orientati all'ecclesiologia cattolica, bensì sono modellati completamente secondo le strutture statali della Svizzera pur utilizzando concetti altamente teologici per dare un nome a tali strutture, come ora sarà esemplificato.

Già la denominazione della organizzazione di diritto ecclesiastico della Chiesa cattolica come un sistema duale è in sé problematica, perché suggerisce l'idea sbagliata che parrocchia e comune ecclesiastico stiano a pari livello e siano, in modo ugualmente significativo, parti del sistema «Chiesa». Questa sarebbe sicuramente una percezione errata della realtà della Chiesa cattolica. Secondo la concezione cattolica di Chiesa, decisiva è la parrocchia con la sua missione canonico-pastorale. Di fronte a ciò il comune ecclesiastico che dovrebbe rendere possibili le basi materiali per il ministero pastorale della parrocchia è sussidiario nel miglior senso della parola. Il giurista Walter Gut ha fatto giustamente la proposta di parlare, a proposito dei sistemi di diritto ecclesiastico, di strutture «ausiliari» e di evitare l'espressione ambigua «sistema duale»⁽¹⁶⁾. Perciò si tratta di distinguere in modo chiaro e attento fra Chiesa e strutture di diritto ecclesiastico.

Specialmente problematico è l'uso, che si è introdotto nel linguaggio corrente, dell'espressione «realtà intraecclesiale» per parlare della Chiesa in senso cattolico e dell'espressione «Chiese canto-

(16) W. GUT, «Landeskirchen» und «Kantonalkirchen» im Lichte des Zweiten Vatikanischen Konzils. Eine ekklesiologisch-staatskirchenrechtliche Analyse, in IDEM, *Fragen zur Rechtskultur in der katholischen Kirche*, Freiburg/Schweiz, 2000, pp. 53-120, in particolare 59-60.

nali» (o addirittura come a Berna «Chiesa *nazionale cattolico-romana* del Cantone di Berna») quando si tratta di strutture di diritto ecclesiastico. Se il termine «Chiesa» viene usato per le strutture ausiliari di diritto ecclesiastico, mentre che della Chiesa stessa si parla nei termini di una «entità intraecclesiale» allora la realtà concreta della Chiesa cattolica è stata rovesciata anche solo dal punto di vista linguistico. In quest'uso molto diffuso del linguaggio corrente, dietro il quale spesso si nasconde l'auto-valutazione di una cosiddetta Chiesa cantonale nel senso di considerarsi una Chiesa particolare, si toccano con mano gli effetti mentali delle strutture di diritto ecclesiastico per l'autocomprensione della Chiesa. Tale problema è stato precocemente sentito dal vescovo di Basilea Anton Hänggi. Nella sua presa di posizione sul progetto della legge organica comunale della cosiddetta Chiesa cantonale cattolica del cantone di Lucerna (anno 1972), egli insistette su come un'organizzazione ecclesiastica dello Stato non si possa autodichiarare Chiesa e come conseguentemente non sia possibile «scindere la Chiesa fra una Chiesa del magistero (clero) e una del cantone (popolo), come pure lo Stato non può essere scisso fra uno Stato di governo ed uno del popolo». Una cosiddetta «Chiesa cantonale» sarebbe perciò solo una forma di organizzazione statale per i fedeli e non una Chiesa in sé e non dovrebbe essere chiamata così⁽¹⁷⁾. Allora non si prese sul serio questo intervento di Mons. Hänggi e non se ne tenne conto. Oggi è più che maturo il tempo per rinunciare alla denominazione «Chiesa» per una corporazione di diritto ecclesiastico.

Lo stesso vale per il concetto di «costituzione della Chiesa» che si usa volentieri per designare l'organizzazione degli organi di diritto ecclesiastico. Tale definizione è fondamentalmente sbagliata in quanto la Chiesa cattolica possiede di per sé una costituzione che è contenuta esplicitamente nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II e non può e non deve essere creata dal diritto pubblico cantonale. Invece di usare il concetto estremamente ambiguo di costituzione della Chiesa sarebbe più adeguato parlare di organizzazione di diritto ecclesiastico della popolazione cattolica del cantone.

Dal punto di vista ecclesiologico, è altrettanto erroneo definire l'organo legislativo di diritto ecclesiastico «sinodo» o, nella lingua

(17) Archivio della Curia diocesana a Soletta, M 977.

corrente, «parlamento della Chiesa». Proprio qui si manifesta come nei «sinodi» di diritto ecclesiastico non valga la tradizione sinodale della Chiesa ma la tradizione parlamentare della democrazia moderna. Ma fra le due esiste una fondamentale differenza: mentre il procedimento parlamentare ha come scopo la mediazione tra diversi interessi, l'azione sinodale serve invece a far emergere la verità⁽¹⁸⁾.

Non si parla in questi esempi solo di un processo di purificazione meramente linguistico, anche perché la lingua non solo esprime la consapevolezza, ma agisce intensamente su di essa. Si scorgono così gli effetti dei sistemi di diritto ecclesiastico, anche se in parte inconsci ed involontari, ma tuttavia pericolosi per la comprensione cattolica della Chiesa. Si può comunque constatare come i fedeli, non soltanto quelli meno inseriti nella Chiesa, si sentano parte più del comune ecclesiastico che non della parrocchia o della diocesi, cosicché nella percezione quotidiana della Chiesa domina la struttura di diritto ecclesiastico. Lo storico della Chiesa Markus Ries di Lucerna constata giustamente che i sistemi di diritto ecclesiastico, a causa del loro influsso sull'autocomprensione dei fedeli e per i loro meccanismi decisionali, provocano l'idea ecclesiologicamente fatale «secondo cui la Chiesa va percepita più come il prodotto di una volontà comune dei suoi membri e meno come sacramento della comunità vitale con Dio; una tendenza che porta con sé il pericolo di un'assimilazione della Chiesa alle strutture dell'ambito civile»⁽¹⁹⁾.

4. *Il problema ecclesiologico fondamentale: orientamento non alla Chiesa ma allo Stato.*

Emerge quindi con chiarezza il problema ecclesiologico fondamentale dei sistemi di diritto ecclesiastico. Esso consiste essenzialmente nel fatto che tali sistemi di diritto ecclesiastico non sono strutturalmente orientati all'ecclesiologia cattolica, ma sono interamente

(18) Cfr. M. RIES, *Synodale Mitsprache und bürgerliche Demokratie in den Schweizer Kirchen*, in «Demokratische Prozesse in den Kirchen? Konzilien, Synoden, Räte», a cura di P. Inhofen, Graz, 1998, e S. WIEDENHOFER, *Synodalität und Demokratisierung der Kirche aus dogmatischer Perspektive*, in *ibid.*, pp. 73-99.

(19) M. RIES, *Die Kirchenfinanzierung in der Schweiz*, in «Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts», a cura di E. Gatz, vol. VI: «Kirchenfinanzen», Freiburg i. Br., 2000, pp. 358-372, cit. 370.

modellati secondo le strutture statali della Svizzera. Essi si trovano perciò in un'ovvia tensione con l'idea cattolica di Chiesa e soprattutto con l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II. Tale tensione è percepibile anzitutto in due problemi concreti.

La differenza fondamentale tra la concezione cattolica della Chiesa e le strutture di diritto ecclesiastico diventa scottante prima di tutto per le persone impiegate nel servizio ecclesiale. Queste persone, dal punto di vista canonico, sono i ministri sacri, dal punto di vista del diritto ecclesiastico invece sono funzionari di una corporazione di diritto pubblico. Come tali sono assunti e remunerati dai comuni ecclesiastici. Dato che il livello del salario è deciso in gran parte autonomamente dai singoli comuni ecclesiastici o regolato dalle cosiddette Chiese cantonali, almeno nell'ambito di una regione diocesana cantonale, esistono, ad esempio nella diocesi di Basilea, delle notevoli differenze. Queste sono a volte così grandi nell'ambito della stessa diocesi da dover parlare di ingiustizia, a parte l'ancora più evidente differenza tra le zone di lingua tedesca e di lingua francese in Svizzera. Emerge qui in modo eclatante l'assai diffusa assimilazione della Chiesa alle realtà dell'ambito civile, assimilazione concausata e favorita dalle strutture di diritto ecclesiastico.

A ciò si aggiunge che qualsivoglia corporazione di diritto pubblico può naturalmente pretendere il diritto di voto per la nomina delle persone nel servizio ecclesiale, sebbene l'occupazione di un ufficio ecclesiastico libero appartenga dal punto di vista canonico all'ambito ecclesiale. È pur vero che la Chiesa ha conosciuto storicamente, e ancora oggi prevede in qualche modo, una partecipazione dei fedeli o di un loro rappresentante alla provvisione degli uffici.

La rielezione dei ministri sacri — ai quali spetta un esercizio duraturo e libero del loro ministero, garantito dal vescovo —, usuale nell'ambito del diritto ecclesiastico, non è invece conciliabile con la concezione cattolica come già aveva dichiarato chiaramente Mons. Anton Hänggi nell'anno 1969: «La rielezione contraddice il diritto canonico vigente e la concezione della Chiesa cattolica circa l'ufficio ecclesiastico»⁽²⁰⁾. L'istituzione della rielezione sembra invece essere stata assimilata così tanto nella Chiesa svizzera

(20) Lettera del vescovo Anton Hänggi del 19 marzo 1969 al Presidente del Consiglio costituzionale del sinodo cattolico del cantone Lucerna, nell'Archivio della Curia diocesana a Soletta, M 975.

che talvolta nemmeno i sacerdoti si rendono conto che sono meglio *protetti* di fronte al vescovo che affida loro la *missio canonica* a tempo indeterminato che non di fronte alle autorità di diritto ecclesiastico dalle quali sono eletti e assunti solo a termine e in prova. Questa prassi può modellare in tal modo la *forma mentis* dei ministri sacri che credano di essere prima di tutto impiegati del comune ecclesiastico o di una cosiddetta Chiesa cantonale, cosa che si rivela ecclesiologicamente fatale.

Un problema ugualmente difficile è la questione sulla cosiddetta uscita dalla Chiesa, nella quale si acutizza il problema strutturale dei sistemi di diritto ecclesiastico. Da un lato non esiste, per la fede cattolica, una uscita dalla Chiesa tranne per eresia o defezione dalla fede. Dall'altro esiste il pericolo della prassi del diritto ecclesiastico di identificare, nonostante il rispetto della visione cattolica, l'appartenenza canonica alla Chiesa con l'essere membro del comune ecclesiastico di residenza. Così il ritiro dal comune ecclesiastico va considerato come una uscita dalla Chiesa; una uscita però ecclesiologicamente impossibile. Sebbene si sia tentato di chiarire teoricamente la differenza tra l'essere membro della Chiesa e di un comune ecclesiastico⁽²¹⁾, e anche se le conseguenze pastorali delle cosiddette uscite dalla Chiesa in certi luoghi sono gestite in modo più flessibile, resta comunque il problema che applicare il concetto ambiguo di «uscita dalla Chiesa» per il fatto di lasciare il comune ecclesiastico, insinua una connessione o addirittura un'identificazione tra l'appartenenza alla Chiesa mediante il battesimo e l'appartenenza ad un comune ecclesiastico per mezzo della residenza; un'identificazione che non è solo espressione della particolare situazione elvetica, ma costituisce un problema teologico insolubile. È invece dimostrazione di grande sensibilità per i segni dei tempi se un testimone sicuramente non sospetto come il pastore Georg Vischer, presidente del *Consiglio ecclesiastico* della Chiesa protestante della città di Basilea, considerate le complesse relazioni di appartenenza alla Chiesa degli uomini di oggi, può trarre la lungimirante conclusione «che la forma di appartenenza alla Chiesa secondo il modello politico-statale del Novecento,

(21) Cfr. «Austritt aus der Kirche - Sortie de l'Église» a cura di L. Carlen, Freiburg/Schweiz, 1982; H. AMBÜHL, *Gliedschaft in der Kirche - Mitgliedschaft in der Kirchengemeinde*, in «Civitas» 12, 1977/78 e 1/2 e 3, 1978/79.

così come è oggi in vigore nelle Chiese svizzere, non costituisce né storicamente, né ecumenicamente una norma obbligatoria»⁽²²⁾.

5. *Emarginazione strutturale della diocesi.*

Questi due esempi rafforzano il giudizio che le strutture di diritto ecclesiastico, che fin nei dettagli riproducono il modello statale, sono per principio in tensione con la concezione cattolica della Chiesa. Ciò soprattutto poiché i sistemi di diritto ecclesiastico partono dal e si centrano nel comune ecclesiastico e si estendono solo fino al livello cantonale, prevedendo nelle loro strutture la diocesi solo in misura marginale. Mediante le strutture di diritto ecclesiastico la Chiesa cattolica non è riconosciuta dal diritto pubblico come Chiesa diocesana, ma solo nelle sue forme di comuni ecclesiastici e «Chiese cantonali». A questo punto la tensione si fa estrema. Secondo l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, la «Chiesa locale» non è né una singola parrocchia né un gruppo regionale, ma la diocesi: la Chiesa si realizza in primo luogo nella diocesi intesa nel senso di Chiesa locale riunita intorno al vescovo per celebrare con lui l'Eucarestia. Il Concilio, per strutturare la vita ecclesiale, prende le mosse prima dalla diocesi e dal vescovo. Al contrario, i sistemi di diritto ecclesiastico, nei quali la diocesi non è prevista strutturalmente, ma vi è inclusa solo in modo marginale e quindi in modo molto precario, hanno fatto sì che la pastorale si sia focalizzata quasi esclusivamente nella parrocchia e nel comune ecclesiastico.

Questo sviluppo si rafforzava anche nell'ambito ecclesiale in virtù del principio di autonomia del comune, caratteristico del diritto ecclesiastico, e che il vescovo ausiliare Peter Henrici considera il «più grande ostacolo della Chiesa in Svizzera»⁽²³⁾. Tale principio non incrementa una concezione di *Chiesa locale diocesana*, ma una concezione di tipo *congregazionalistico*, che tende a considerare la

⁽²²⁾ G. FISCHER, *Zusammengehören in der Kirche — Reflexionen zur unterschiedlichen Beteiligung von Christinnen und Christen an ihren kirchlichen Institutionen*, in «Kirche und Marktorientierung. Impulse aus der Ökumenischen Basler Kirchenstudie». *Praktische Theologie im Dialog* 20, a cura di M. Bruhn e A. Grözinger, Freiburg/Schweiz 2000, pp. 155-167, cit. 166.

⁽²³⁾ *Konzentration auf das Wesentliche. Weibbischof Dr. Peter Henrici SJ, Zürich, im Gespräch mit Georg Rimann*, in «Kirche - Kultur - Kommunikation», o.c., pp. 911-930, cit. 921.

Chiesa prima in ambito locale, poi a livello regionale e solo infine a livello di diocesi. Perciò la Chiesa è formata, in modo federalistico, dai singoli comuni; dagli organismi ecclesiali superiori ci si aspetta solo un sussidio per ciò che i comuni ecclesiastici non sono riusciti a fare da sé. Inoltre, ne consegue che la Chiesa cattolica nella Svizzera tedesca possiede delle strutture che si addicono alle Chiese protestanti, ma sono estranee alla visione cattolica. Il concentrarsi sul comune ecclesiastico, sostenuto dal diritto ecclesiastico, trova la sua radice nella concezione di Chiesa dei riformatori zwingliani; non ci si deve meravigliare che nella vita quotidiana ecclesiale facciano da guida le premesse di un'ecclesiologia protestante. Deve far riflettere il fatto che pure il teologo protestante Heinz Ruediger abbia interpretato le violente reazioni nella Chiesa cattolica svizzera alla dichiarazione *Dominus Iesus* della Congregazione per la Dottrina della Fede, affermando che in Svizzera, proprio nel campo dell'ecclesiologia, si è verificata « da tempo una protestantizzazione della Chiesa cattolica »⁽²⁴⁾.

La doppia emarginazione della realtà diocesana ha cause strutturali. La debolezza strutturale decisiva dei sistemi di diritto ecclesiastico sta nel fatto che la loro ausiliarità non è sviluppata in uguale misura a tutti i livelli della vita ecclesiale. Essa esiste senz'altro nell'ambito della parrocchia: qui infatti accanto alle realtà canoniche di parrocchia, ufficio parrocchiale e consiglio parrocchiale si trovano le istituzioni — di diritto ecclesiastico — del comune ecclesiastico e del consiglio del comunale ecclesiastico. Ma tale comincia a venir meno già a livello dei territori diocesani, che ancora oggi sono quelli dei cantoni. In effetti c'è un contrasto fra le strutture piuttosto sviluppate delle Chiese cantonali e i decanati regionali relativamente deboli. A livello di diocesi l'ausiliarità del diritto ecclesiastico è inesistente, se si fa eccezione per le istituzioni della commissione diocesana per le finanze ed per la conferenza degli organi di governo delle diverse Chiese cantonali. Tali organi però non hanno, almeno non in senso democratico, facoltà di agire, poiché non gli è attribuito alcun potere decisionale che sia obbligante per i cantoni diocesani. Qualsiasi loro decisione può infatti essere presentata ai rispettivi « sinodi » di diritto ecclesiastico solo come raccomandazione più o meno

⁽²⁴⁾ H. RUEGGER, « *Dominus Iesus* » aus protestantisch-ökumenischer Sicht, in « Schweizerische Kirchenzeitung » 168, 2000, pp. 555-558, cit. 557.

vincolante. Sono poi i dieci « sinodi » a decidere sulle necessità della diocesi o sui bisogni pastorali del vescovo, anche se difficilmente possono avere una visione complessiva di tutta la diocesi. Un tale sistema per principio non può essere fruttuoso per la diocesi, e non merita nemmeno di essere chiamato democratico. Mentre nell'ambito dei comuni ecclesiastici e delle Chiese cantonali sono i cittadini cattolici stessi a decidere sulle proprie necessità anche dal punto di vista economico, a livello di diocesi e sulle necessità della diocesi giudicano e decidono dieci assemblee indipendenti e poco informate sui reali bisogni del governo diocesano.

Qui sta il motivo per cui i sistemi di diritto ecclesiastico danno troppa importanza al principio di sussidiarietà e troppo poca a quello di solidarietà. I sistemi di diritto ecclesiastico sono *sopra-sussidiarizzati* e *sotto-solidarizzati*, come dice Urs C. Rheinhardt: « Non c'è niente di più estenuante della comunità ecclesiale lacerata, *cantonalizzata* e *comunalizzata* della Svizzera tedesca, e quindi anche per la nostra diocesi. Rendere solidale una Chiesa così "sopra-sussidiarizzata" per poche opere comuni non è facile, ma necessario »⁽²⁵⁾. A causa della struttura fortemente federalistica, i sistemi di diritto ecclesiastico sono poco solidali, almeno nel senso che non si è ancora diffuso in tutta la diocesi il grado di solidarietà necessario e realizzabile. Di questa mancanza di solidarietà soffrono specialmente, sempre per ragioni strutturali, tutte quelle realtà ecclesiali che sono organizzate diversamente dalle strutture di diritto ecclesiastico. A queste appartengono da un lato soprattutto le missioni di lingua straniera, che spesso superano i confini stabiliti dal diritto ecclesiastico; dall'altro il vescovo e il governo diocesano che, dal punto di vista del diritto ecclesiastico, sono quasi considerati corpi estranei, da cui ci si deve difendere. Si commenta da sé il fatto che Peter Plattner, l'attuale presidente della Conferenza Cattolica Centrale, difenda ancora contro critiche l'ordinamento di diritto ecclesiastico con la convinzione che « il principio comunale si deve imporre contro il centralismo ecclesiale a livello di diocesi » (sic!)⁽²⁶⁾. Infatti nei sistemi di di-

⁽²⁵⁾ U.C. REINHARDT, *Prospektiv statt resignativ handeln! Für eine Wochenzeitung des Bistums Basel*, in « (K)Ein Koch-Buch. Anleitungen und Rezepte für eine Kirche der Hoffnung ». Festschrift zum 50. Geburtstag von Bischof Dr. Kurt Koch, a cura di R. Liggerstorfer e B. Muth-Oelschner, Freiburg/Schweiz, 2000, pp. 461-464.

⁽²⁶⁾ P. PLATTNER, *Die staatliche Anerkennung von Religionsgemeinschaften und ihre Ausprägung im Bistum Basel*, in « (K)Ein Koch-Buch. o.c. », pp. 563-574, cit. 571.

ritto ecclesiastico ci si appella troppo al federalismo, quasi impugandolo come uno scudo contro un presunto « centralismo a livello di diocesi ».

Il problema fondamentale consiste allora nel fatto che l'ausiliarità del diritto ecclesiastico diventa tanto più debole, quanto più alto è il livello di responsabilità ecclesiale. Per fare efficacemente fronte a tale problema strutturale sarebbe ipotizzabile, come primo passo, che le cosiddette Chiese cantonali alzassero lo sguardo decisamente oltre i confini dei cantoni, che collaborassero intensamente, che si obbligassero contrattualmente a pagare dei tributi alla Diocesi e ad istituzionalizzare la perequazione degli oneri tra cantoni di minore e maggior forza finanziaria, il che appare sempre più urgente nella diocesi di Basilea. Finora non sono stato ascoltato dalle Chiese cantonali, mentre sarebbe il compito più proprio delle istituzioni di diritto ecclesiastico di cercare nuove strutture di solidarietà per la Chiesa diocesana. È ancora più strano che le Chiese cantonali non siano aperte a tali sviluppi vedendo che nelle Chiese protestanti si realizzano progetti analoghi, considerando inoltre le migliori condizioni di partenza delle Chiese cantonali rispetto a quelle protestanti, a motivo della concezione ecclesiale cattolica. Questi sviluppi ulteriori offrirebbero inoltre l'occasione di controbilanciare criticamente il principio di sussidiarietà prevalentemente federalistico con il principio cattolico di solidarietà e di incrementare una solidarietà lungimirante specialmente lì dove le necessità ecclesiali superano le possibilità dei singoli comuni ecclesiastici o delle cosiddette Chiese cantonali.

6. *Distribuzione non solidale dei fondi ecclesiali.*

L'errore strutturale dei sistemi di diritto ecclesiastico non a caso appare più evidente nella questione della distribuzione dei fondi ecclesiali. La concentrazione sul comune ecclesiastico, sostenuto dal diritto ecclesiastico, ha come conseguenza che il diritto di riscuotere tasse spetta solo ai comuni ecclesiastici e che non esistono delle tasse per la diocesi. La diocesi dipende in tutto dai finanziamenti degli organi subordinati; tale situazione è penosa, anche perché portare finanziamenti dal basso in alto contraddice pure la legge della gravità. Questo sistema legittimo e rafforza naturalmente, come afferma il vescovo ausiliare Peter Henrici, il « pensiero campanilistico » elve-

tico⁽²⁷⁾. L'esperienza mostra comunque che un sistema finanziario così poco agevole per la diocesi può più o meno funzionare nella pratica, ma rende difficile al governo diocesano una programmazione a lungo termine.

Per la diocesi di Basilea ciò significa concretamente che dalle tasse dei fedeli — a livello di comune ecclesiastico — vanno alla diocesi due franchi pro capite. Il governo della diocesi ha così meno dell'uno per cento del ricavato dalle tasse. Con questi fondi il vescovo non solo deve pagare l'ordinariato, ma coprire il deficit del seminario di Lucerna ed inoltre condividere l'onere finanziario di istituzioni nazionali svizzere. Se nelle nomine per l'ordinariato il vescovo non potesse far ricorso ai canonici residenti — che normalmente vengono retribuiti dai cantoni — e se non esistessero d'altro lato le collette per le necessità della diocesi ed il contributo per la diocesi dalla raccolta quaresimale, egli non saprebbe come salvaguardare la sua responsabilità di vescovo diocesano. Anche per la questione dei fondi è probabilmente a causa del federalismo elvetico che non si riesce più a percepire senza prevenzioni le giuste richieste del governo diocesano come tale, reagendo con il timore del centralismo e del crescente potere episcopale.

Non è diverso a livello nazionale. Qui vale la regola generale: 100 a 10 a 1. Ciò vuol dire che un decimo del gettito delle tasse di diritto ecclesiastico spetta al livello cantonale e l'un per cento a quello nazionale⁽²⁸⁾. Questo è il motivo per cui la Chiesa cattolica in Svizzera è solitamente abbastanza ricca a livello dei comuni ecclesiastici, mentre è decisamente povera a livello delle diocesi e ancor più a quello della conferenza episcopale. Tale situazione ha soprattutto come conseguenza che la realizzazione di compiti e di necessità sovralocali sia legata a dei meccanismi decisionali talmente lunghi e complicati che risulta molto difficile assolvere in modo tempestivo e adeguato ai compiti nazionali e a quelli della Chiesa universale. Si promuove invece un «particolarismo che ostacola in molti ambiti un'efficiente cooperazione»⁽²⁹⁾. In tale lentezza dev'essere ricono-

⁽²⁷⁾ *Konzentration auf das Wesentliche. Weibbischof Dr. Peter Henrici SJ, Zürich, im Gespräch mit Georg Rimann*, in «Kirche - Kultur - Kommunikation», o.c., pp. 911-930, cit. 922.

⁽²⁸⁾ A. ODERMATT, *Kirchensteuern in der Schweiz. Öffentlich-rechtliche Körperschaften mit pastoraler Bedeutung*, in «Una Sancta» 53, 1998, pp. 257-264, cit. 259.

⁽²⁹⁾ M. RIES, *Die Kirchenfinanzierung in der Schweiz*, in «Geschichte des kirchli-

sciuto un grave deficit di cattolicità della Chiesa cattolica in Svizzera. La sofferenza di origine strutturale che i vescovi svizzeri esprimono da decenni sta nel fatto che le aspettative nei confronti del governo diocesano e della conferenza episcopale sono in proporzione inversa con le possibilità a loro disposizione.

Il sistema finanziario così poco solidale riguardo alle necessità delle diocesi e della Chiesa in Svizzera è soltanto il sintomo più evidente del problema ecclesologico sottostante che rende difficile il compito di governo dei vescovi. Walter Gut ha diagnosticato che una Chiesa cantonale dispone «di un potere e di una forza che gli derivano dallo Stato e che superano di molto il potere del vescovo, fino al punto di poter annullare gli effetti del timido governo episcopale». Infatti, «nessun vescovo ha tanto potere e possibilità di imporsi, come un "sinodo" della Chiesa cantonale»⁽³⁰⁾. Non si deve continuare a considerare un tabù tale problematica; è invece maturo il tempo di affrontare questi problemi strutturali della Chiesa cattolica in Svizzera. Non a caso la difficoltà maggiore dei sistemi di diritto ecclesiastico è vista dal professore di Teologia pastorale Leo Karrer nel fatto che «i problemi del mondo e della Chiesa sono facilmente osservati e giudicati in ottica campanilistica. Ciò rafforza quasi automaticamente il congregazionalismo ecclesiale già esistente»⁽³¹⁾.

Un tale congregazionalismo originato dalle strutture dev'essere superato o almeno ridimensionato, se la Chiesa cattolica vuol essere più presente a livello diocesano e soprattutto nazionale. Questa presenza sarà di decisiva importanza per il futuro della Chiesa e del suo servizio alla società in Svizzera. Accettare questa sfida non è facile perché è legata anche alla problematica dei fondi economici e perciò radicata nel substrato emotivo dei cittadini cattolici. Il problema dei fondi è molto più che non una mera questione economica; in esso si rivela piuttosto la concezione di Chiesa di coloro che dispongono dei fondi e li gestiscono. Giustamente ha sottolineato con frasi incisive

chen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts», o.c., pp. 358-372, cit. 369.

⁽³⁰⁾ W. GUT, «Landeskirchen» und «Kantonalkirchen» im Lichte des Zweiten Vatikanischen Konzils, in «Kirche - Kultur - Kommunikation», o.c., pp. 533-553, cit. 549 e 541.

⁽³¹⁾ L. KARRER, *Katholische Kirche Schweiz. Der schwierige Weg in die Zukunft*, Freiburg/Schweiz, 1991, p. 359.

Hans Gerny, il vescovo della Chiesa veterocattolica in Svizzera che conosce le stesse strutture di diritto ecclesiastico della Chiesa cattolica, nella sessione 131 del sinodo nazionale della sua Chiesa, che il modo di gestire il denaro è un «indicatore preciso dello stato di una relazione»; «perciò le questioni economiche sono quasi sempre altamente emotive. Ciò vale anche per le comunità cristiane»⁽³²⁾.

Nonostante le summenzionate implicazioni ecclesiologiche non è la questione dei fondi il problema decisivo delle strutture di diritto ecclesiastico della Chiesa nella Svizzera tedesca. Dietro di essa si nasconde un altro problema strutturale che consiste nel fatto che la differenza teorica tra responsabilità finanziaria di diritto ecclesiastico e responsabilità pastorale canonica è nella prassi difficile da mantenere in quanto ogni *decisione finanziaria* presuppone una *decisione pastorale*⁽³³⁾. Questa esperienza mostra che la divisione di competenze tra responsabilità canonica e di diritto ecclesiastico viene gestita in modo sempre meno chiaro e che gli organi di diritto ecclesiastico vogliono cooperare anche nelle questioni ecclesiali e pastorali in modalità che non competono ad organi «ausiliari». A questo punto incombe il pericolo di un adeguamento troppo grande della vita ecclesiale al modello statale che si esplicita nella tentazione, per gli organi di diritto ecclesiastico, di orientare il loro agire soprattutto verso le modalità di comportamento proprie dell'ambito statale e di quello del mondo dell'economia e delle finanze.

7. *La fine dell'era costantiniana della Chiesa.*

Perciò la specifica tentazione dei sistemi di diritto ecclesiastico sta nel considerare la Chiesa cattolica più sotto l'aspetto sociologico e della teoria dell'organizzazione che non da quello teologico e conciliare e di vederla più come un'*organizzazione* funzionale che non un *organismo* sacramentale. Di conseguenza, soprattutto nel ministero episcopale, non emerge quella pienezza del sacramento dell'ordine

⁽³²⁾ H. GERNY, *Bericht des Bischofs über das kirchliche Leben*, in «Christkatholisches Kirchenblatt», 1 VII 2000, pp. 142-147, cit. 145.

⁽³³⁾ Cfr. W. HUBER, *Zeugnisauftrag und materielle Struktur. Gibt es theologische Kriterien kirchlicher Ökonomie?*, in IDEM, *Folgen christlicher Freiheit*, Neukirchen 1983, pp. 219-237; K. KOCH, *Geld oder Gott? Marginalien zu einer vernachlässigten Theologie des Geldes*, in IDEM, *Konfrontation oder Dialog? Brennpunkte heutiger Glaubensverkündigung*, Freiburg/Schweiz - Graz, 1996, pp. 32-45.

sottolineata dal Concilio, ma lo si considera piuttosto sotto l'aspetto della funzionalità nella Chiesa. In questa concezione secolarizzata del ministero episcopale si svela il problema più profondo dell'attuale dissolversi della struttura fondamentale sacramentale della Chiesa. La sacramentalità della Chiesa appare infatti con particolare chiarezza nella figura del vescovo quale primo annunciatore della fede, ministro della liturgia e pastore della Chiesa locale⁽³⁴⁾.

Viene così alla luce la trappola più elementare innescata dai sistemi di diritto ecclesiastico, cioè la dipendenza della Chiesa dallo Stato. Questa dipendenza ha come risultato che non sarà più la Chiesa a decidere sulla futura forma della vita ecclesiale, ma i cittadini. Non ci si deve illudere sul fatto fondamentale che i sistemi di diritto ecclesiastico funzioneranno soltanto fin quando lo vorrà o anche solo lo concederà il popolo. Se alcuni singoli cantoni in futuro accogliessero delle iniziative popolari a favore della divisione tra Chiesa e Stato, conseguenza fatale sarebbe che dovremmo ricominciare da zero nel gestire strutturalmente la vita ecclesiale. Mi dà grande preoccupazione il fatto che ci si illuda riguardo alla pia speranza che fino alla fine dei tempi si continui con lo stesso sistema. Al contrario, sono convinto che dobbiamo riflettere già oggi sulla forma che prenderà — e dovrà prendere — la Chiesa del futuro.

Un sistema di diritto ecclesiastico come quello svizzero è unico in tutta la Chiesa. Perciò anche il futuro della Chiesa cattolica in Svizzera non può dipendere da tale sistema. Ciò vale specialmente nell'odierna situazione anche della società svizzera che si trova nella fase della definitiva dissoluzione della forma costantiniana di cristianesimo e Chiesa. Con forma costantiniana della Chiesa si intende la completa socializzazione del cristianesimo, soprattutto della professione di fede e del battesimo, nel senso che si diventa cristiani quasi al momento della nascita e si cresce naturalmente all'interno della Chiesa. La cristianizzazione dell'impero romano ha portato inevitabilmente anche all'imperializzazione del cristianesimo⁽³⁵⁾. Questo patto costantiniano tra fede cristiana e società civile produce ancora

⁽³⁴⁾ Cfr. K. KOCH, *Das Bischofsamt. Zur Rettung eines kirchlichen Dienstes*, Freiburg/Schweiz, 1992.

⁽³⁵⁾ Cfr. le analisi di H. MÜHLEN, *Kirche wächst von innen. Weg zu einer glaubensgeschichtlich neuen Gestalt der Kirche. Neubestimmung des Verhältnisses von Kirche und Gesellschaft*, Paderborn, 1996, in particolare 39-160: Kritische soziologisch-theologische Grundlegung.

oggi i suoi effetti, che si perpetuano anche e specialmente nelle strutture di diritto ecclesiastico nella Svizzera tedesca. Diventa sempre più chiaro però che anche le Chiese storiche dovranno affrontare il processo che, secondo il giudizio del cardinale Walter Kasper, è già stato percorso dalle Chiese libere, cioè «l'indipendenza e la libertà dallo Stato e il commiato dall'era costantiniana della Chiesa»⁽³⁶⁾. I segni dei tempi nella società odierna indirizzano comunque verso uno scioglimento progressivo del patto costantiniano tra Chiesa e Stato. Il complesso strutturale che sta alla base della prassi della socializzazione (post-)costantiniana si sgretola sempre più e in modo irreversibile ed i sostegni sociali della Chiesa popolare che hanno finora sorretto il formarsi del cristiano e il suo essere Chiesa stanno inesorabilmente venendo meno.

Proprio questo determina lo stato estremamente labile e fragile della situazione ecclesiale della Chiesa cattolica in Svizzera, anche se ancora può essere nascosto dietro i sistemi di diritto ecclesiastico. La difesa incondizionata dei sistemi di diritto ecclesiastico ampiamente diffusa nella Chiesa cattolica in Svizzera è espressione della particolare mentalità del cattolicesimo svizzero. I cattolici svizzeri amano sentirsi i membri più progressisti della Chiesa cattolica universale, ma vivono nella mentalità del XIX secolo, dalla cui storia traggono in buona parte i loro argomenti. Questo comportamento paradossale è segno inconfutabile che non pochi cattolici svizzeri si trovano ancora oggi «tra una Chiesa dello Stato e l'autonomia ecclesiale», come ha giudicato con perspicacia Victor Conzemius in occasione delle celebrazioni per i «150 anni della diocesi di Basilea»⁽³⁷⁾.

In questo strano stato di sospensione «tra una Chiesa dello Stato e l'autonomia ecclesiale» sta il motivo per cui non solo la posizione di diritto pubblico della Chiesa cattolica e la sua propria immagine tendono a essere determinati dal confronto con lo Stato e in analogia con lo Stato, ma sta qui anche il motivo per cui è molto difficile una discussione pubblica sui sistemi di diritto ecclesiastico. Ciononostante essa rimane necessaria e urgente non solo a causa del rapido cambiamento — anche in Svizzera — nel rapporto tra

⁽³⁶⁾ W. KASPER, *Der Päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der Christen im Jahre 1999*, in «*Catholica*» 54, 2000, pp. 81-97, cit. 93.

⁽³⁷⁾ V. CONZEMIUS, *150 Jahre Diözese Basel. Weg einer Ortskirche aus dem «Getto» zur Ökumene*, Basel und Stuttgart, 1979.

Chiesa e Stato, ma soprattutto per ragioni ecclesiologiche. Proprio nella difficile situazione di oggi la Chiesa può continuare la sua strada verso il futuro in modo credibile, conscia della sua identità, solo se trova delle strutture che non ostacolino o impediscano la sua identità ecclesiologica, ma la esprimano e la rafforzino in modo adeguato. La Chiesa cattolica in Svizzera si trova così di fronte ad una grande sfida che può affrontare e vincere solo con una rinnovata consapevolezza della sua missione. Per un tale — già da tanto tempo — necessario riorientamento, l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II è e rimane la *magna charta* della Chiesa cattolica, anche per la Svizzera, nel suo cammino in questo terzo millennio.